

Foglio Informativo DEPOSITO FONDO SPESE CONCORDATI

Requisiti.

Il Deposito Fondo Spese Concordati è un libretto di deposito è riservato esclusivamente a non consumatori per i quali il Giudice Delegato ha disposto l'apertura di un apposito deposito a risparmio vincolato alla procedura concordataria: tale rapporto è esclusivamente finalizzato al deposito della somma relativa al fabbisogno del Concordato o del Procedimento Unitario (c.d. "fondo spese").

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca Valsabbina SCpA

Sede Legale: Via Molino, 4 - 25078 Vestone (BS)

Direzione Generale: Via XXV Aprile, 8 - 25121 Brescia

Tel. 030 3723.1 - Fax 030 3723.430

Iscritta al Registro delle Imprese e CCIAA di Brescia - REA n. 9187

Cod. Fisc. 00283510170 - P. Iva 00549950988

www.bancavalsabbina.com info@bancavalsabbina.com

Iscrizione Albo Banca d'Italia: 2875 - Codice ABI: 05116

ADERENTE AL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI

Banca Valsabbina è soggetta ai controlli esercitati dalla Banca d'Italia (Via Nazionale, 91 - 00184 Roma)

OFFERTA FUORI SEDE: DATI DEL SOGGETTO CHE ENTRA IN RAPPORTO CON IL CLIENTE

Nome e cognome / Ragione sociale: _____

Sede: _____

Telefono e e-mail: _____

Iscrizione ad albi o elenchi: _____

Numero delibera iscrizione all'albo/elenco: _____

Qualifica: _____

CHE COS'E' IL LIBRETTO DI DEPOSITO A RISPARMIO

Caratteristiche:

Si tratta di operazione mediante la quale la Banca acquista la proprietà delle somme depositate dal cliente, obbligandosi a restituirle a richiesta del cliente (deposito libero). La movimentazione delle somme avviene tramite l'esibizione del libretto di risparmio sul quale vengono annotati i versamenti e i prelievi effettuati. Il libretto può essere esclusivamente nominativo.

Le annotazioni sul libretto, firmate dall'impiegato della banca che appare addetto al servizio, fanno piena prova nei rapporti tra Banca e depositante.

Principali rischi (generici e specifici):

Tra i principali rischi vanno tenuti presente:

- la possibilità di variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese) ove contrattualmente previste;
- Rischio di controparte, cioè l'eventualità che la banca non sia in grado di rimborsare al correntista, in tutto o in parte, il saldo disponibile. Per questa ragione la banca aderisce al sistema di garanzia "Fondo interbancario di tutela dei depositi" (www.fitd.it), che assicura a ciascun correntista una copertura fino a 100.000 Euro (documenti di approfondimento: "Modulo standard per le informazioni da fornire ai depositanti"). Oltre tale importo esiste il rischio connesso all'applicazione del "bail-in" in caso di crisi bancarie come introdotto dalla Direttiva 2014/59/UE recepita con l'attuazione dei D.Lgs. nn. 180 e 181 del 16 novembre 2015. (documenti di approfondimento: Banca d'Italia "Gestione crisi bancarie" – Bail-in Guida Abi – Bail-in informativa ai clienti).

Le condizioni economiche sono valide fino alla pubblicazione di un nuovo Foglio Informativo o al ritiro del presente documento dal sito della banca (indicato nella sezione "Informazioni sulla banca").

| PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE | | |
|--|---|------------------------|
| Tasso creditore Periodicità e modalità di calcolo degli interessi | Tasso creditore nominale annuo (al lordo della ritenuta fiscale) | 0,00% |
| | Ritenuta fiscale | 26,00% |
| | Periodicità conteggio interessi avere* | ANNUALE |
| | Riferimento per calcolo interessi | 365/366 anno civile |
| Spese e commissioni | Costo libretto | Euro 0,00 |
| | Spese di gestione annua | Euro 5,00 |
| | Spese per singola operazione | Euro 0,00 |
| | Spese per liquidazione interessi | Euro 0,00 |
| | Spese eccedenti gli interessi netti | Interamente recuperate |
| | Spese estinzione rapporto | Euro 0,00 |
| | Spese per pratica di ammortamento | Euro 0,00 |
| | Imposta di bollo | pro tempore vigente |
| Valute | Valuta applicata al versamento di contante | data operazione |
| | Valuta applicata al prelievo di contante | data operazione |
| Invio comunicazioni | | |
| Invio cartaceo posta ordinaria (a documento) | | € 1,00 |
| Invio in modalità telematica/rilascio su altro supporto durevole non cartaceo (a documento) | | € 0,00 |
| Domiciliazione in filiale (a documento) | | € 0,40 |
| Rilascio cartaceo in filiale (entro il mese successivo a quello a cui si riferisce) | | € 0,00 |
| <u>Ristampa ed invio/rilascio per documento già inviato</u> : per le condizioni economiche applicate si rimanda agli specifici Fogli Informativi "Servizi Diversi" disponibili presso le filiali oppure nella sezione "Trasparenza" del sito internet della Banca. | | |
| Invio in modalità diversa da quella stabilita in contratto (a richiesta cliente): | | |
| Raccomandata | | € 6,50 |
| Raccomandata A.R. | | € 8,00 |
| Comunicazioni al garante: i predetti costi, ove previsti, sono a carico del soggetto garantito. | | |

(*) Il conteggio degli interessi viene eseguito ai sensi dell'art. 120 del Testo Unico Bancario –TUB – e successive modificazioni nel rispetto delle delibere CICR attuative.

DURATA DEL CONTRATTO, RECESSO E RECLAMI

Durata del contratto

La durata del contratto è a tempo indeterminato.

Recesso dal contratto e tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

Il cliente rappresentato può in ogni momento recedere dal contratto, senza preavviso e senza che gli sia addebitata alcuna penalità, dandone comunicazione alla Banca a mezzo di raccomandata A.R. o raccomandata a mano, consegnata alla filiale della Banca presso la quale è in essere il rapporto. Il recesso è immediatamente efficace dal momento in cui la Banca ne riceve comunicazione. La richiesta di recesso dovrà esser sottoscritta e confermata dal rappresentante e dagli eventuali cointestatari, salvo che la stessa sia autorizzata o ordinata dall'Autorità Giudiziaria. La Banca in presenza di saldo attivo eseguirà la liquidazione mediante assegno circolare intestato al cliente rappresentato o ai clienti, in caso di rapporto cointestato, salvo diversa indicazione dell'Autorità Giudiziaria. In presenza di dossier titoli collegato al deposito a risparmio, per poter dar corso al recesso, il rappresentante dovrà munirsi di provvedimento autorizzativo dell'autorità giudiziaria alla vendita e/o al trasferimento dei titoli presso altro istituto.

Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie

In caso di controversie tra il Cliente e la Banca, il Cliente può presentare un reclamo scritto alla Banca mediante:

- i) posta ordinaria o raccomandata A/R indirizzata a Banca Valsabbina S.C.p.A. - Sede di Brescia - Ufficio Reclami - Via XXV Aprile, 8 - 25121 Brescia
- ii) posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo e-mail ufficio.reclami@pec.lavalsabbina.it o posta elettronica ordinaria all'indirizzo e-mail ufficio.reclami@bancavalsabbina.com
- iii) consegna diretta presso la filiale presso cui è intrattenuto il rapporto, la quale rilascerà apposita ricevuta con la data di consegna del reclamo stesso.

Il reclamo verrà evaso dall'Ufficio Reclami entro i seguenti termini:

- 1) 15 giorni operativi dalla ricezione se è un reclamo in materia di servizi di pagamento, come elencati nell'art. 1 del TUB; in situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giorni operativi per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 giornate operative.
- 2) 60 giorni dalla ricezione se è un reclamo in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari non rientranti nella casistica di cui al punto precedente (ad esempio conti correnti, mutui, prestiti personali, ecc.).
- 3) 45 giorni dalla ricezione se è un reclamo in materia di contratti e/o servizi assicurativi, di competenza della Banca.
- 4) 60 giorni dalla ricezione se è un reclamo in materia di servizi e attività d'investimento.

Se il Cliente non è soddisfatto della risposta al reclamo o non ha ricevuto risposta dalla Banca nel termine indicato in precedenza:

A) NEL CASO DI CONTROVERSIE RIGUARDANTI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI O SERVIZI DI PAGAMENTO DI CUI ALLA PAYMENT SERVICE DIRECTIVE (PSD2)

A1. Può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, oppure chiedere alla Banca.

A2. Può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie ADR (Organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure n. 54, sito internet www.conciliatorebancario.it), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie e che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale oppure, a propria discrezione, presso uno degli altri organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia, comunque abilitati dalla normativa tempo per tempo vigente.

A3. Solo con specifico accordo della Banca, può attivare l'arbitrato, qualunque sia il valore della controversia: in tal caso le controversie sono decise da un collegio composto da un arbitro unico indipendente, a meno che le parti non abbiano preferito ricorrere a un collegio di tre arbitri; l'arbitrato può essere attivato anche presso il Conciliatore Bancario Finanziario (informazioni reperibili sul sito www.conciliatorebancario.it).

A4. Nel caso in cui il Cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli, deve preventivamente, pena l'improcedibilità della domanda, rivolgersi all'ABF, nelle modalità indicate al precedente comma A1 del presente articolo, oppure attivare la procedura di mediazione presso uno degli altri organismi di mediazione di cui al precedente comma A2.

A5. In ogni caso il Cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.

A6. In caso di variazione della normativa di cui alla presente sezione, si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.

A7. Il Cliente prende atto: (i) che il ricorso al Conciliatore Bancario Finanziario può essere attivato anche dalla Banca e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla stessa, (ii) che le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www.conciliatorebancario.it, (iii) che la Banca ed il Cliente restano comunque liberi di scegliere di rivolgersi ad un altro organismo di conciliazione, purché iscritto nel registro presso il Ministero della Giustizia.

B) NEL CASO DI CONTROVERSIE RIGUARDANTI I SERVIZI E LE ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

B1. Può rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF); per sapere come rivolgersi all'ACF si può consultare il sito www.acf.consob.it, oppure chiedere alla Banca.

B2. Può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societario ADR (con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure n. 54, sito internet www.conciliatorebancario.it), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie e che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale o a propria discrezione, presso uno degli altri organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia, comunque abilitati dalla normativa tempo per tempo vigente.

B3. Solo con specifico accordo della Banca, può attivare l'arbitrato, qualunque sia il valore della controversia: in tal caso le controversie sono decise da un collegio composto da un arbitro unico indipendente, a meno che le parti non abbiano preferito ricorrere a un collegio di tre arbitri; l'arbitrato può essere attivato anche presso il Conciliatore Bancario Finanziario (informazioni reperibili sul sito www.conciliatorebancario.it).

B4. Nel caso in cui il Cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli, deve preventivamente, pena l'improcedibilità della domanda, rivolgersi all'ACF, nelle modalità indicate al precedente comma B1, oppure attivare la procedura di mediazione presso uno degli altri organismi di mediazione di cui al precedente comma B2.

B5. In ogni caso il Cliente ha diritto di presentare esposti CONSOB.

B6. In caso di variazione della normativa di cui alla presente sezione, si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.

B7. Il Cliente prende atto: (i) che il ricorso al Conciliatore Bancario Finanziario può essere attivato anche dalla Banca e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla stessa, (ii) che le condizioni e le procedure sono definite nei relativi regolamenti, disponibili sul sito www.conciliatorebancario.it, (iii) che la Banca ed il Cliente restano comunque liberi di scegliere di rivolgersi ad un altro organismo di conciliazione, purché iscritto nel registro presso il Ministero della Giustizia.

C) NEL CASO DI CONTROVERSIE RIGUARDANTI L'INTERMEDIAZIONE DI PRODOTTI ASSICURATIVI EFFETTUATA DALLA BANCA

C1. Può rivolgersi all'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS); per sapere come rivolgersi all'IVASS si può consultare il sito www.ivass.it, oppure chiedere alla Banca; restano esclusi dalla competenza dell'IVASS le controversie in materia di distribuzione di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione (polizze ramo III e V), per i quali vige la competenza dell'ACF di cui al paragrafo precedente.

C2. Può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso uno degli organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia, comunque abilitati dalla normativa tempo per tempo vigente.

C3. Solo con specifico accordo della Banca, può attivare l'arbitrato, qualunque sia il valore della controversia: in tal caso le controversie sono decise da un collegio composto da un arbitro unico indipendente, a meno che le parti non abbiano preferito ricorrere a un collegio di tre arbitri.

C4. Nel caso in cui il Cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della domanda, attivare la procedura di mediazione presso uno degli altri organismi di mediazione di cui al precedente comma C2.

C5. In caso di variazione della normativa di cui alla presente sezione, si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.

GLOSSARIO

| | |
|---|--|
| Costo libretto | Commissione annua per la gestione del libretto a risparmio. |
| Libretto nominativo | I rimborsi vengono fatti all'intestatario del libretto o al suo rappresentante legittimato. E' ammessa l'intestazione del libretto nominativo a più persone. |
| Spese annue per conteggio interessi e competenze | Spese per il conteggio periodico degli interessi, creditori e debitori, e per il calcolo delle competenze. |
| Spese per ammortamento | Spese previste per pratica da istruire in caso di furto o smarrimento |
| Tasso creditore annuo nominale | Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi sulle somme depositate (interessi creditori), che sono poi accreditati, al netto delle ritenute fiscali. |
| Valuta | Indica con riferimento alla data dell'operazione, la decorrenza dei giorni utili per il calcolo degli interessi sulle somme accreditate o addebitate. |

L'art. 96-bis.1 del D.Lgs. 385/1993 e successive modificazioni (D.Lgs. 30/2016 in attuazione della Direttiva 2014/49/UE), ha introdotto l'obbligo di fornire ai depositanti degli Istituti di Credito tutte le informazioni necessarie per individuare il sistema di garanzia e le informazioni sulle esclusioni della relativa tutela ove presente.

MODULO STANDARD PER LE INFORMAZIONI DA FORNIRE AI DEPOSITANTI Informazioni di base sulla protezione dei depositi

| | |
|---|---|
| I Suoi depositi presso Banca Valsabbina S.C.p.A. sono protetti da: | <i>Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD)</i> Il FITD è un consorzio di diritto privato tra banche, ufficialmente riconosciuto dalla Banca d'Italia come sistema di garanzia dei depositi. L'adesione delle banche ai sistemi di garanzia dei depositi è obbligatoria per legge |
| Limite di protezione | <i>100.000 euro per depositante e per banca.</i> <i>In taluni casi, la legge prevede una tutela rafforzata per esigenze sociali (1)</i> |
| Se possiede più depositi presso la stessa banca: | <i>Tutti i depositi presso la stessa banca sono cumulati e il totale è soggetto al limite di 100.000 euro.</i> <i>Laddove la banca operi sotto diversi marchi di impresa tutti i depositi presso uno o più di tali marchi sono cumulati e coperti complessivamente fino a 100.000 euro per depositante.</i> |
| Se possiede un conto cointestato con un'altra persona / altre persone: | <i>Il limite di 100.000 euro si applica a ciascun depositante separatamente.</i> |
| Tempi di rimborso in caso di liquidazione coatta amministrativa della banca | <i>7 giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della banca.</i> <i>Il diritto al rimborso si estingue decorsi i 5 anni dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della banca (2)</i> |
| Valuta del rimborso | <i>Euro o la valuta dello Stato in cui risiede il titolare del deposito</i> |
| Contatti del sistema di garanzia dei depositanti | <i>Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi</i> <i>Via del Plebiscito, 102 - 00186 ROMA (Italia)</i> <i>www.fitd.it</i> <i>e-mail: infofitd@fitd.it</i> |
| Per maggiori informazioni | <i>www.fitd.it</i> |
| Contatti della Banca per richieste di informazioni sul rapporto | <i>Banca Valsabbina SCpA</i> <i>Sede Legale: Via Molino, 4 - 25078 Vestone (BS)</i> <i>Direzione Generale: Via XXV Aprile, 8 - 25121 Brescia</i> <i>Tel. 030 3723.1 - Fax 030 3723.430</i> <i>Email info@bancavalsabbina.com</i> <i>www.bancavalsabbina.com</i> |

(1) Cfr. art. 96-bis.1, comma 4 del decreto legislativo n. 385/93 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia – TUB), come integrato dal decreto legislativo n. 30/2016.

(2) La decadenza è impedita dalla proposizione della domanda giudiziale, salvo che il processo si estingua, o dal riconoscimento del diritto da parte del sistema di garanzia (art. 96-bis.2, comma 4 del TUB, come integrato dal decreto legislativo n. 30/2016).